

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 09-06-1980

Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 35 del 19
giugno 1980

Legge Regionale N. 57 Del 09-06-1980

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

“Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833”

ARTICOLO 2

Finalità del Servizio sanitario

Il Servizio Sanitario provvede alla gestione unitaria della tutela della salute attraverso il coordinamento delle attività sanitarie e sociali ad esse collegate per l'azione di prevenzione, cura e riabilitazione.

La Regione a tal fine, garantendo l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del servizio sanitario, per la maggiore rispondenza di questo ultimo alle reali esigenze, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture del servizio stesso, secondo le norme della presente legge.

ARTICOLO 31

Criteri organizzativi

L' organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell' Unità Sanitaria Locale deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell' ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;
- b) attuare l' integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l' unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo - sociale nelle attività dirette alla tutela del benessere psico - fisico della popolazione;
- c) assicurare nell' ambito di ciascun servizio e tra i servizi, l' utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;
- d) prevedere l' impiego di " équipes" multidisciplinari che operino all' interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività ;
- e) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno - infantile e dell' età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;
- f) assicurare l' erogazione delle prestazioni.

ARTICOLO 47

Norme transitorie

per la tutela della salute mentale

In attesa dell' entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali la tutela della salute mentale, nella Regione, è assicurata a mezzo di apposite équipes multidisciplinari composte da:

- n. 1 Primario psichiatra di Ospedale psichiatrico;
- n. 2 Aiuti psichiatra di Ospedale Psichiatrico;
- n. 5 Assistenti medici;
- n. 40 Infermieri psichiatrici;
- n. 1 Assistente sociale;
- **n. 2 Psicologi;**
- n. 1 Sociologo.

